



SENT. 110/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Ida CONTINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Carola CORRADO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. **61363** del Registro di Segreteria,
promosso da:

- **Stefano INGRAO** (c.f. NGRSFN58T21F839H), nato a Napoli il 21.12.1958,
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello, dagli
Avv.ti Mario D'Urso (c.f. DRSMRA34A27H703O) e Antonio D'Urso (c.f.
DRSNTN69C01H703G) con cui elettivamente domicilia, ai sensi dell'art. 28,
comma 2, d.lgs. n. 174/2016, presso gli indirizzi di posta elettronica
certificata: studioavvdurso@pec.it e avvantoniiodurso@pec.it;

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore
generale p.t.;

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione

	giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale	
	p.t.;	
	<i>per la riforma</i>	
	della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione	
	Campania, n. 44/2024, depositata il 29.01.2024 e notificata il 31.01.2024.	
	VISTI l'atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore,	
	Pres. Rita Loreto, l'Avv. Lucia Gulino, su delega degli Avv.ti Mario	
	D'Urso e Antonio D'Urso per l'appellante e il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott.	
	Antongiulio Martina;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Campania, in parziale accoglimento della domanda della	
	Procura regionale, ha condannato il sig. INGRAO Stefano, già 1° Lgt.	
	della Marina Militare e Presidente del Circolo Sottoufficiali M.M. di	
	Napoli, al risarcimento in favore dell' Amministrazione militare, del	
	danno patrimoniale diretto, per l'importo complessivo di € 39.632,00, e	
	del danno all'immagine per l'importo di € 14.076,80, subito	
	dall'amministrazione in dipendenza dei fatti di peculato militare	
	aggravato per i quali l'INGRAO è stato condannato alla pena di anni 1,	
	mesi 10 e gg. 20 di reclusione militare, con sentenza del Tribunale	
	militare di Napoli n. 13/2019, confermata con sentenza n. 7/2021 della	
	2	

	Corte militare d'appello e divenuta irrevocabile il 02.04.2021.	
	Risulta dagli atti che l'Ingrao, tra il febbraio 2011 e il gennaio 2014,	
	periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Circolo	
	Sottufficiali della Marina Militare di Napoli, abusando degli incarichi di	
	comando nella gestione del Circolo, a volte rendicontava somme	
	diverse da quelle incassate per gli eventi organizzati presso il suddetto	
	Circolo, appropriandosi delle differenze; altre volte si impossessava	
	dell'intero incasso; ancora, disponeva arbitrariamente dei beni in	
	dotazione del Circolo e consentiva ai suoi familiari di usufruire	
	gratuitamente dei pasti della mensa militare e delle stanze della	
	foresteria; infine, utilizzava i locali del circolo per feste private.	
	La sezione territoriale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dal convenuto, ha confermato, quanto al danno diretto,	
	l'importo della condanna di € 39.632,00, richiesto dal Procuratore	
	regionale, peraltro quantificato in base alla documentazione trasmessa	
	relativa al procedimento penale. Quanto al danno all'immagine, ha	
	detratto le utilità derivanti dal reato di truffa, non rientrando la truffa nei	
	delitti di cui al Libro secondo, Titolo secondo, Capo I, del Codice	
	penale, accertati con sentenza irrevocabile di condanna, come	
	richiesto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009 (conv. in L.	
	n.141/2009) in combinato disposto con l'art. 7 L. n. 97/2001 e, dunque,	
	limitando l'ammontare delle illecite appropriazioni ai soli reati di	
	peculato militare, per complessivi € 8.480,00.	
	Il primo giudice ha poi ritenuto che, in ragione della asserita natura	
	processuale della presunzione introdotta dall'art. 1, comma 62, L.	
	3	

	190/2012, la stessa fosse suscettibile di applicazione immediata anche	
	in relazione ai fatti avvenuti antecedentemente alla sua entrata in	
	vigore e ha pertanto quantificato il danno all'immagine nella misura del	
	doppio del denaro illecitamente percepito, ma per un importo pari al	
	166 per cento di questo, come da relativa domanda del P.M. contabile,	
	e cioè in € 14.076,80 (= 166% di € 8.480,00) oltre interessi maturandi,	
	nonché al pagamento delle spese del procedimento.	
	Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. INGRAO	
	Stefano, il quale ha dedotto i seguenti motivi:	
	1.” <i>error in iudicando – violazione artt. 13 e 15 d.lgs. n. 176/2016 e</i>	
	<i>d.lgs. n. 114/2019 – Carenza di giurisdizione della Corte dei conti</i>	
	<i>adita</i> ”: reiterando l’eccezione già formulata in primo grado, l’appellante	
	sostiene la carenza di giurisdizione contabile sulla base della ritenuta	
	natura dei circoli quale “ <i>associazione fra privati cittadini, pur se</i>	
	<i>caratterizzati dalla qualifica di Ufficiali e sottufficiali della M.M. tra i soci</i>	
	<i>ordinari</i> ”. Ha al riguardo richiamato la sentenza n. 5335 del 10 maggio	
	1993 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e il parere n. 1047	
	reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 giugno 2023,	
	sostenendo l’infondatezza delle conclusioni cui era giunto il primo	
	giudice.	
	2. “ <i>error in iudicando – violazione art. 1 L. n. 20/1994 e art. 3 L. n.</i>	
	<i>639/1996 – carenza di danno non patrimoniale per assenza dello</i>	
	<i>strepitus (o clamor) fori, quale elemento strutturale della responsabilità</i>	
	<i>erariale</i> ”: Sostiene l’Ingrao con il secondo motivo di gravame che	
	avrebbe errato il primo giudice a ritenere il “clamor fori” non quale	
	4	

	elemento costitutivo del danno all'immagine, bensì quale elemento	
	valevole al fine di graduarne l'intensità. Per contro, l'appellante reputa	
	corretto l'orientamento giurisprudenziale per il quale il <i>clamor fori</i>	
	costituisce elemento essenziale della fattispecie, e poiché nel caso in	
	esame esso mancherebbe del tutto, né il requirente ne avrebbe dato	
	prova attraverso la produzione di articoli di stampa, sarebbe del tutto	
	assente il danno all'immagine.	
	3. "error in iudicando – violazione L. 6/11/2012 n. 190, art. 17, co. 30-	
	ter, D.L. n. 78/2009 - Carenza di danno non patrimoniale": con il terzo	
	motivo l'appellante censura la sentenza gravata che ha attribuito	
	natura processuale alla presunzione <i>iuris tantum</i> introdotta dall'art. 1	
	comma 62 della L. n. 190 del 2012 (c.d. Legge Severino) ritenendo la	
	stessa presunzione suscettibile di applicazione immediata anche ai	
	fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Sostiene per contro la	
	difesa che l'assunto è erroneo in punto di diritto, dal momento che	
	secondo la giurisprudenza contabile maggioritaria la norma avrebbe	
	introdotto una presunzione <i>iuris tantum</i> che fa salva la prova contraria	
	e che non è applicabile retroattivamente ma solo alle fattispecie	
	realizzate dopo l'entrata in vigore della legge. Aggiunge poi che	
	l'appellante avrebbe fornito la prova contraria secondo cui nella	
	fattispecie non si sarebbe verificato alcun danno all'immagine della	
	Marina Militare e che, in ogni caso, l'unico importo percepito, che ha	
	trovato conferma anche in sede penale, è pari a euro 8.480,00. Chiede	
	quindi la difesa che venga respinta la maggiorazione dei due terzi	
	dell'utilità percepita, come richiesto dal P.M., in quanto priva di	
	5	

	elementi probatori.	
	Ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarata, in via	
	pregiudiziale, la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in favore	
	del giudice ordinario; nel merito, che venga rigettata la domanda per	
	l'intero danno non patrimoniale per carenza di <i>clamor fori</i> ; in punto di	
	quantificazione e in subordine, rideterminare il € 8.480,00 (e non in €	
	14.076,80) il danno non patrimoniale; indi applicare una riduzione sulla	
	somma di € 8.480,00 per le poste di danno realizzate prima del	
	28.11.2012, data di entrata in vigore della L. n. 190/2012; applicare il	
	potere riduttivo nella misura massima consentita.	
	Con atto depositato il 31 dicembre 2024 il Procuratore generale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni, con cui ha sostenuto l'infondatezza	
	di tutte le censure di controparte; in particolare, in ordine all'eccepito	
	difetto di giurisdizione contabile, ha rilevato che le argomentazioni	
	dell'appellante, muovendo da una pretesa natura privatistica dei Circoli	
	militari, si pongono in insanabile contrasto con l'efficacia spiegata nel	
	presente giudizio dal giudicato penale reso con la sentenza n. 7/2021	
	della Corte di appello militare, ex art. 651 c.p.p., sentenza che lo ha	
	ritenuto responsabile di peculato militare muovendo dalla natura	
	pubblicistica del Circolo Ufficiali della M.M., quale organismo del	
	Ministero della Difesa – Marina militare. Nel merito, ha comunque	
	sostenuto l'infondatezza della censura, richiamando le argomentazioni	
	del primo giudice e allegando la recente sentenza n. 711/2024 del	
	Consiglio di Stato, che, esaminando una fattispecie analoga (negata	
	restituzione di quote sociali trattenute) ha affermato che l'Ente circoli	
	6	

	della M.M. è organismo deputato, insieme ai circoli ufficiali e	
	sottufficiali, a realizzare la promozione del benessere del personale	
	militare e che, per ciò, essi sono finanziati sia dai contributi ministeriali,	
	sia dai versamenti delle quote dei soci e abbonati, nonché dotati di	
	ampia autonomia, gestionale e contabile, addivenendo alla	
	conclusione della natura pubblicistica dei servizi resi dai Circoli della	
	Marina militare e dell'inquadramento delle prestazioni medesime	
	nell'ambito pubblicistico dello svolgimento dei compiti istituzionali di	
	benessere in favore degli Ufficiali e sottufficiali della Marina Militare.	
	Il Procuratore generale ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con la	
	condanna alle spese del grado.	
	Alla odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto i rispettivi motivi	
	chiedendone l'accoglimento.	
	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo di appello la difesa del sig. INGRAO censura il	
	capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di	
	giurisdizione contabile, prospettando l'asserita natura giuridica di	
	"associazione tra privati cittadini" dei Circoli ufficiali, pur se	
	caratterizzati dalla qualifica di Ufficiali (e Sottufficiali) della Marina	
	Militare tra i soci ordinari, come statuito dalle Sezioni unite della Corte	
	di cassazione con la sentenza 10 maggio 1993 n. 5335, in cui la	
	Suprema Corte ha esaminato una controversia proposta da un socio	
	"aggregato" per l'impugnazione della delibera di radiazione adottata	
	nei suoi confronti	
	Il motivo è del tutto destituito di fondamento.	
	7	

In proposito il Collegio condivide quanto acutamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, in cui ha evidenziato che la tesi sostenuta dall'appellante si pone in frontale contrasto con quanto affermato con sentenza n. 7/2021 del 12.01 – 09.02.2021 dalla Corte militare d'appello, la quale ha esaminato parimenti l'eccezione di difetto di giurisdizione militare sollevata in quella sede dall'INGRAO, sull'assunto per cui le somme oggetto dei fatti di peculato contestati, non entrando nel patrimonio dell'amministrazione militare in quanto di proprietà della comunità di soci del Circolo, determinerebbero eventuali ipotesi di peculato ordinario ex art. 314 c.p. e non di peculato militare, con conseguente difetto della giurisdizione militare.

Al riguardo la Corte militare d'appello, rilevato come *“in realtà, ove si trattasse di appropriazione di beni di un circolo solo privato, verrebbe meno in radice la possibilità di contestare un delitto contro la pubblica amministrazione quale il peculato”*, ha osservato che *“il circolo della Marina è circolo militare, inquadrato nell'amministrazione militare, che utilizza luoghi e spazi militari e viene gestito da militari in servizio, incaricati espressamente anche delle funzioni di gestione del circolo e dei relativi servizi”*, evidenziando che *“tutti questi elementi non possono che far ritenere l' inquadramento del circolo nella amministrazione militare, con la conseguenza che il militare che abbia il possesso di beni per conto del circolo e se ne appropri, deve essere giudicato per la commissione del reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., come correttamente è avvenuto in questo caso”* e ricordata la sentenza della Cass. Sez. 6 n. 684 del 30/4/1968 espressasi nel senso che

	<i>"l'ente circoli della marina militare, istituito con il RD 27 ottobre 1937,</i>	
	<i>n.1935, con lo scopo di dirigere ed amministrare i circoli ufficiali e</i>	
	<i>sottufficiali della marina militare, è un ente di diritto pubblico e natura</i>	
	<i>pubblicistica hanno i singoli circoli che sono sostanzialmente e</i>	
	<i>formalmente inseriti nell'organizzazione dello ente",</i> ha quindi ribadito	
	la giurisdizione militare, rigettando la relativa questione.	
	La menzionata motivazione, che ha ritenuto l'INGRAO responsabile	
	anche del reato di peculato militare, poggia proprio sulla natura	
	pubblicistica del Circolo Ufficiali della M.M., quale organismo del	
	Ministero della Difesa – Marina militare e costituisce parte integrante	
	del fatto illecito ascritto all'appellante e punito con la menzionata	
	sentenza penale irrevocabile di condanna, avente efficacia anche nel	
	presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p..	
	Pertanto, l'appellante ha posto a sostegno del motivo di appello con cui	
	eccepisce il difetto di giurisdizione contabile i medesimi provvedimenti	
	già fatti valere in primo grado, e cioè il parere n. 1047/2023 reso su	
	ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto per	
	l'annullamento del provvedimento dell'Ente circoli della Marina militare	
	di reiezione dell'istanza di rimborso avanzata dal ricorrente e relativa	
	alle quote associative, con il quale il Consiglio di Stato – Sezione I si è	
	espresso nel senso dell'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 7,	
	comma 8, cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del giudice	
	amministrativo in favore del giudice ordinario; la sentenza delle SS.UU.	
	della Cassazione civile n. 5335 del 1993 che, pronunciando su	
	regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità	
	9	

	giudiziaria ordinaria sulla domanda proposta dalla ricorrente per	
	sentire “annullare e, comunque, dichiarare inefficace il provvedimento	
	di radiazione da socia del Circolo”; da ultimo, ha menzionato la	
	sentenza della Cassazione penale – Sezione I n. 7728 del 07/08/1996	
	espressasi nel senso che la cognizione in ordine a reati commessi in	
	danno del Fondo di assistenza per i Finanziari non appartiene alla	
	giurisdizione militare bensì a quella ordinaria.	
	Ebbene, tale ultima sentenza non appare conferente, poiché ha	
	riguardato l’esclusione della natura di ente militare del Fondo di	
	assistenza per i finanziari. Quanto agli altri due provvedimenti	
	giudiziari, il giudice di prime cure li ha puntualmente analizzati con	
	articolate argomentazioni, a cui l’appellante non ha fornito adeguata e	
	corrispondente contestazione, per addivenire comunque alla	
	affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile.	
	Con motivazione pienamente condivisibile, il Collegio di prime cure,	
	attraverso una puntuale ricostruzione del quadro normativo, e	
	richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1047 del 2023, ha posto	
	in evidenza come rientrino, ai sensi dell’art. 1830 c.ord. mil., nella	
	competenza dello Stato gli interventi di evidente interesse pubblico,	
	volti alla protezione sociale e al benessere sociale del personale e	
	prestati in favore di appartenenti alle Forze Armate e dei loro familiari	
	da enti e organismi appositamente istituiti, indicati quali “organismi di	
	protezione sociale” dal successivo art. 1833, fra i quali rientrano i circoli	
	ufficiali e sottufficiali (in rapporto di natura organica con	
	l’organizzazione statale per il tramite dell’Ente Circoli), che possono	
	10	

	essere anche gestiti direttamente dall'Amministrazione ovvero da	
	organizzazioni tra militari di carattere associativo, enti o terzi, e le cui	
	finalità, ritenute di interesse pubblico, sono meritevoli di essere	
	finanziate anche da contributi pubblici e da risorse provenienti dal	
	bilancio dello Stato oltre che dai corrispettivi dei servizi resi in favore	
	degli utenti; con ciò giustificando la giurisdizione contabile anche sulla	
	base del costante indirizzo delle S.U. della Corte di cassazione.	
	Il primo giudice ha quindi concluso osservando che <i>“Non è quindi più</i>	
	<i>ulteriormente invocabile, alla luce del vigente quadro normativo,</i>	
	<i>quanto a suo tempo osservato dalla S.C. nella citata sentenza n. 5335</i>	
	<i>del 1993 secondo la quale <<[...] la natura della finalità cui l'attività del</i>	
	<i>Circolo è preordinata non vale da sola ad attribuire ad esso natura</i>	
	<i>pubblica...>> e soggiungendo inoltre che “D’altro canto, lo stesso</i>	
	<i>C.d.S., nel parere di cui sopra, pur concludendo nel senso che spetti</i>	
	<i>al giudice ordinario conoscere della domanda di restituzione delle</i>	
	<i>quote versate ai soci ordinari dei Circoli (militari in servizio) ex art. 22,</i>	
	<i>comma 4, cod. civ. (...) ha inquadrato nondimeno detti Circoli tra quegli</i>	
	<i>organismi di protezione sociale previsti dallo stesso codice militare,</i>	
	<i>conclusione che giustifica sia le radicali deroghe alle norme</i>	
	<i>codicistiche che la previsione di finanziamenti pubblici per il</i>	
	<i>perseguimento delle loro finalità.</i>	
	<i>Le stesse SS.UU. della Corte di cassazione, con costante indirizzo</i>	
	<i>hanno affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti</i>	
	<i>sull'azione di responsabilità per danno erariale (...) allorché un ente</i>	
	<i>privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere,</i>	
	11	

	<i>nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un</i>	
	<i>servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, sia pure</i>	
	<i>temporaneamente, nell'apparato organizzativo della P.A., restando</i>	
	<i>irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta..."</i>	
	Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, merita di	
	essere richiamata, a sostegno ulteriore della natura pubblicistica dei	
	circoli della M.M., quanto argomentato nella sentenza,	
	opportunamente segnalata dal Procuratore generale, n. 711/2024 del	
	22.01.2024, con cui il Consiglio di Stato, pronunciando	
	sull'impugnazione proposta da un sottufficiale M.M. avverso il	
	dispaccio del Min. della Difesa – Ente Circoli Marina militare che gli	
	aveva negato l'interruzione dell'addebito e la restituzione delle quote	
	sociali trattenute, premessa una dettagliata disamina della normativa,	
	si è espressa favorevolmente in ordine alla natura pubblicistica dei	
	servizi resi dai Circoli della Marina militare e dell'Ente circoli e ha	
	ribadito che i compiti di benessere del personale militare gravanti	
	sull'Amministrazione e che vengono in sua vece svolti dai Circoli	
	medesimi sono finanziati sia da contributi ministeriali, sia dai	
	versamenti delle quote dei soci e abbonati – valorizzando il concetto di	
	prestazione imposta della contribuzione in questione – donde la	
	conclusione <i>"nel senso dell'inquadramento della prestazione in</i>	
	<i>questione (e l'Ente circoli della marina militare) nell'ambito pubblicistico</i>	
	<i>dello svolgimento dei compiti di benessere in favore degli Ufficiali e dei</i>	
	<i>Sottufficiali della Marina Militare, atteso che la prestazione patrimoniale</i>	
	<i>di cui si discute risulta sorretta da adeguata copertura di norma (anche)</i>	
	12	

primaria”.

Alla luce di quanto appena esposto, e conformemente anche al dettato dell’art. 465 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con DPR n. 90/2010, non può pertanto revocarsi in dubbio la natura pubblicistica dei Circoli della Marina militare cui lo Stato contribuisce sia in termini di sovvenzioni che di personale e mezzi, e lo svolgimento da parte dei medesimi di attività di protezione sociale rientrante nei compiti istituzionali del Ministero della Difesa; né appare fondato l’assunto dell’appellante in ordine alla mancanza di riconoscimento legislativo poiché – come appunto puntualizzato dal Procuratore generale - gli organismi di protezione sociale, già istituiti alla data di entrata in vigore della L. 70/1975 di riordinamento degli enti pubblici, si configurano come organi dello Stato, ancorché abbiano soggettività giuridica propria, per cui non rientrano nel novero dei soggetti sottoposti alla verifica della necessità della loro conservazione.

Resta pertanto confermata, per le ragioni appena esposte, la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione risarcitoria proposta.

2. Passando al merito, con il secondo motivo di gravame l’appellante ha sostenuto l’assenza di danno erariale non patrimoniale, sull’assunto per cui il *clamor fori* andrebbe inteso quale elemento essenziale della fattispecie e non – come ritenuto da primo giudice – quale elemento valevole ai fini di graduare l’intensità del danno all’immagine. Reputa invero l’appellante che in assenza dello *strepitus fori* e dunque in mancanza di “conoscenza esterna” della notizia dell’illecito il danno

	non patrimoniale non potrebbe sussistere. Nella fattispecie in esame,	
	secondo la difesa il P.M. contabile non avrebbe fornito elementi	
	probatori idonei a suffragare l'esistenza del <i>clamor fori</i> , da cui deve	
	evincersi quale conseguenza l'erroneità della sentenza appellata che	
	ha invece sostenuto la diffusione, all'interno degli ambienti del Circolo	
	Sottufficiali e della Marina militare, degli eventi illeciti connessi alle	
	vicende penali e dunque forieri di discredito per la Marina militare.	
	Il motivo non è meritevole di accoglimento.	
	Con riferimento alla natura giuridica del danno all'immagine la stessa	
	Consulta ha precisato che il fondamento normativo della tutela	
	dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nell'art. 97	
	Cost., "cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto	
	di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango	
	costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento	
	dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA	
	(sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell'adempimento dei doveri	
	che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.)."	
	Si tratta quindi "di una fattispecie di danno che trae origine dalla	
	condotta del dipendente infedele che genera discredito nella	
	collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto	
	di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata	
	dal cosiddetto <i>clamor fori</i> o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di	
	comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte" (Corte cost.,	
	n. 123/2023).	
	Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione	
	14	

	dell'art. 97 Cost. e, quindi, in spregio delle funzioni e delle	
	responsabilità dei pubblici dipendenti, “si traduce in un’alterazione	
	dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire	
	di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata	
	confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non	
	responsabilizzata (così, testualmente, Corte dei conti, Sez. riunite, 23	
	aprile 2003, n. 10/QM)” (Sez. II App., n. 75/2025, n. 357/2023; <i>in</i>	
	<i>terminis</i> , tra le più recenti, Sez. II App. n. 265/2023, Sez. III App. n.	
	259/2024; n.210/2024; Sez. I App. n. 376/2023).	
	La giurisprudenza contabile ha altresì precisato che il danno	
	all'immagine si atteggia quale lesione del buon andamento della p.a.,	
	che perde - in ragione della condotta illecita dei suoi dipendenti -	
	credibilità e affidabilità sia internamente, nei confronti dei dipendenti,	
	che all'esterno della propria organizzazione, radicando la percezione	
	che i comportamenti patologici e distorti possano essere una	
	connotazione usuale nell'azione dell'amministrazione (<i>ex plurimis</i>	
	Corte dei conti, Sez. III, sent. n. 210/2024).	
	Avuto riguardo all’ambito applicativo dell’art. 651 c.p.p. e al rapporto	
	con il giudizio di responsabilità amministrativa, va ribadito che “... una	
	volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna	
	pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel	
	successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio (così come nel	
	giudizio contabile di danno) che il fatto accertato in sede penale si è	
	effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può	
	essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di	
	15	

		un reato” (Cass. civ. n.12901/2024).	
		Nella fattispecie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17, c. 30 ter, d.l. n. 78/2009, conv. dalla l.n.102/2009 e s.m.i., vigente all’epoca delle condotte illecite, per la promuovibilità dell’azione di danno all’immagine, posto che la sentenza penale di condanna dell’Ingrao, del Tribunale militare di Napoli, n. 13 del 27.03/24.06.2019, è stata confermata con sentenza n. 7/2021 del 12.01/9.02.2021 della Corte militare di appello ed è divenuta irrevocabile il 2.04.2021, per il delitto di peculato militare, che - come rilevato dal primo giudice - può ritenersi del tutto assimilabile, stante l’identità di struttura, al reato di peculato punito dall’art. 314 del codice penale, ricompreso nel Capo I del titolo II del libro II del c.p. ovvero nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione.	
		In relazione al rilievo del c.d. <i>clamor fori</i> , va ribadito invero l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, per cui “lo stesso non può ritenersi elemento integrativo, né costitutivo del danno all’immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante” (<i>ex plurimis</i> , v. SR/10/QM/2003 secondo cui “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”; <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. II App., n. 222/2024, n. 265/2023; n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I App. n. 376/2023, n. 490/2021; Sez. III App., n. 210/2024, n. 259/2024).	
		Nel caso di specie, in ogni caso, deve riconoscersi che la notizia dell’illecito ha, comunque, avuto un’ampia risonanza nell’ambito del	
		16	

	Circolo sottufficiali e del distaccamento M.M. cui l'appellante era	
	addetto in qualità di Presidente del Circolo, oltre alla conoscenza che	
	degli episodi illeciti hanno avuto modo di acquisire tutti i soggetti che	
	sono stati coinvolti quali testimoni nel processo penale.	
	È stato altresì precisato che “nella valutazione relativa all’esistenza e	
	all’entità del <i>clamor fori</i> non rilevano, di per sé, il numero e il taglio degli	
	articoli giornalistici ma l’attitudine della narrazione dei fatti dei quali	
	l'appellato si è reso protagonista a generare discredito nei confronti	
	dell’amministrazione di appartenenza” (Corte dei conti, Sez. III App., n.	
	259/2024). Va quindi ribadito nella fattispecie come l’indubbio <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> della vicenda per cui è causa non debba essere considerato alla	
	stregua di elemento essenziale, bensì quale elemento accessorio o	
	aggravante, che ne indica la dimensione ai fini dell’opera di	
	liquidazione dell’importo risarcibile, atteso che la diffusione della	
	notizia comporta un effetto amplificativo del danno cagionato al	
	prestigio e alla credibilità dell’amministrazione, la cui consumazione	
	risale alla consapevole violazione degli obblighi di correttezza e di	
	fedeltà ai doveri di ufficio” (<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, Sez. II App., n.	
	60/2024, n. 75/2025).	
	3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta l'affermazione	
	della sentenza gravata per cui la presunzione <i>iuris tantum</i> introdotta	
	dall’art. 1, co. 62 della L. n. 190/2012 avrebbe natura processuale e	
	sarebbe suscettibile di applicazione anche per i fatti avvenuti	
	anteriamente alla sua entrata in vigore.	
	Le condotte di peculato realizzate dall’INGRAO, essendosi verificate	
	17	

	dal febbraio 2011 al gennaio 2014, hanno, infatti, riguardato anche un	
	ampio arco temporale antecedente alla data di entrata in vigore della	
	norma, avvenuta il 28 novembre 2012. La difesa dell'appellante ha	
	puntualizzato che nella legge 6/11/2012, n. 190, c.d. "legge Severino",	
	è assente una esplicita indicazione di retroattività e ha insistito per la	
	natura sostanziale della norma e non processuale, in quanto	
	introduttiva di una presunzione <i>iuris tantum</i> in ordine alla	
	quantificazione del danno arrecato al pubblico erario.	
	La censura merita accoglimento.	
	In proposito, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal primo	
	giudice, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento consolidato delle	
	Sezioni di appello di questa Corte, secondo cui la citata norma ha	
	natura sostanziale e non processuale, sicché può applicarsi solo alle	
	fattispecie perfezionatesi - <i>quoad tempus commissi delicti</i> - dopo la sua	
	entrata in vigore (Sez. 2^ app. n. 222/2024, n. 283/2023, n. 357/2023,	
	n.193/2021, n.202 e n.250 del 2019; Sez. 1^ app. n.90/2019, n.	
	121/2018; Sez. 3^ app. n.210/2016; Sez. app. Sicilia n. 53/2019).	
	Né può trascurarsi il dato esegetico che si rinviene in merito alla portata	
	dell'art. 1, comma sexies, l. n. 20/1994 (introdotto dall'art. 1, comma	
	62, l. n. 190/2012), in considerazione del fatto che il criterio del <i>duplum</i>	
	delle somme di denaro che il dipendente abbia illecitamente percepito	
	è stato introdotto in via di presunzione semplice, valevole fino a prova	
	del contrario (cfr. Sez. II app. n. 222/24).	
	Nella fattispecie all'esame, pertanto, il Collegio reputa di poter	
	applicare - stante la prevalenza delle condotte illecite commesse in	
	18	

	epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Severino – il criterio	SENT. 110/2025
	di quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., tenendo conto	
	degli indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale individuati dalla	
	giurisprudenza contabile uniforme (<i>ex multis</i> , Sez. riunite	
	n.10/2003/QM; Sez. II App. n. 647/2017, n.178/2020, n.193/2021, n.	
	283/2023, n. 357/2023, n.174/2024).	
	Pertanto, avuto riferimento all'entità di diffusione mediatica delle	
	condotte illecite, alla loro reiterazione nel tempo e alla obiettiva gravità	
	dei fatti contestati, oltre che alla qualifica funzionale del militare autore	
	dell'illecito, il Collegio reputa di rideterminare il danno non patrimoniale	
	all'immagine del Ministero della Difesa, Marina Militare, nella misura di	
	euro 10.000,00 inclusa rivalutazione, oltre interessi al saggio legale	
	dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'integrale soddisfo.	
	Entro tali limiti l'appello merita parziale accoglimento.	
	Permanendo comunque una statuizione di condanna, sono poste a	
	carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate	
	come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
	definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza	
	gravata,	
	ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello in epigrafe e, per l'effetto,	
	condanna INGRAO Stefano al pagamento, in favore del Ministero della	
	Difesa – Marina Militare, di euro 10.000,00 a titolo di danno	
	19	

[illegible]